


31/7/1955



P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 C n. pagine 17

COMUNE di PADOVA

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PADOVA

NORME REGOLAMENTARI EDILIZIE

TITOLO I°

VISTO: Come da Decreto del
Presidente della Repubblica
in data 28/11/54

- PARTE GENERALE -

IL SINDACO PER IL P.P.

AVVERTENZA GENERALE

Ciascuna zona nella quale sono suddivise le aree com-
prese nel territorio comunale; comporta ed ammette solo
gli specifici tipi edilizi ad essa assegnati ed espressi
con distinti colori, e la osservanza dei vincoli di parti-
colari prescrizioni che qui si precisano. Restano pertan-
to abrogate le norme del Regolamento Edilizio che siano
in contrasto con le presenti.

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, od ampliamen-
ti di qualsiasi entità e natura debbonsi osservare le nor-
me e le prescrizioni che sono comportate dalle singole zo-
ne nelle quali è diviso il Piano Regolatore Generale.

Nelle zone ancora prive di piano particolareggiato
il Comune potrà negare la licenza di costruzione, qualo-
ra, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del-
la domanda di licenza di costruzione, dichiara di adotta-
re il relativo piano particolareggiato di esecuzione, sem-
prechè del piano stesso venga deliberata l'adozione entro
1 (uno) anno dalla data suddetta.

In caso di costruzione o di notevole trasformazione
di edifici il Comune potrà, anche senza ricorrere all'ado-
zione di un piano particolareggiato, imporre la rettifico-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PADOVA, il 1955

IL SEGRETARIO GENERALE



Handwritten signature

Handwritten initials

ca di allineamenti tortuosi o strozzature, per una profondità non superiore ai m. 2 dalla linea di fabbrica o dalla recinzione già esistente sulla linea stessa, fermi restando i vincoli di altezza in relazione alla larghezza della strada. (a)

Quando, per effetto dell'esecuzione del Piano Regolatore, anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, ad insindacabile giudizio del Comune, un deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal Comune medesimo,

Il Comune potrà, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini dell'inizio o dell'ultimazione dei lavori. In caso di rifiuto, o di mancato inizio, o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune avrà facoltà di procedere alla espropriazione dell'intero edificio corrispondendo un'indennità determinata secondo le norme di legge.

(a) "La norma di cui innanzi non è applicabile alle strade del nucleo centrale urbano che saranno indicate dalla Sovraintendenza ai Monumenti".

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PADOVA, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL SINDACO

T I T O L O II°

" PARTE SPECIALE "

" NORME PER ZONE RESIDENZIALI "

Art. 1.-

Destinazioni

Le zone residenziali devono essere destinate ad abitazioni.

In esse potranno tuttavia essere consentiti:

- negozi e pubblici esercizi;
- autorimesse private;
- studi professionali e commerciali;
- magazzini, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro e con esclusione di depositi all'aperto;
- autorimesse pubbliche, limitate, nella zona A, a sole autovetture. L'Amministrazione si riserva di limitarne il numero caso per caso;
- laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti e sistemati al semi-interrato, piano terreno o piano rialzato;
- cliniche;
- alberghi;
- teatri e cinematografi che dovranno avere a disposizione aree private, facilmente accessibili, adibite a parcheggi di autovetture, nella misura di una vettura (mq.7) per ogni venti posti a sedere).
- luoghi di divertimento e svago (che dovranno avere a

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PADOVA, il 8 MAR 1947

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL SINDACO



Man

disposizione aree private, facilmente accessibili, adibite a parcheggio di autovetture).

- aziende di autotrasporti, con esclusione nella zona intensiva A;

Dalle zone residenziali sono escluse;

- le industrie;
- i macelli;
- gli ospedali;
- i sanatori;
- le stalle e le scuderie;
- tutte quelle attività, che a giudizio dell'Amministrazione comunale risulteranno essere in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Art. 2.-

ZONA INTENSIVA A.-

Nelle zone destinate dal Piano Regolatore ad edilizia intensiva A, gli edifici debbono sorgere sul margine stradale, lungo il perimetro dell'isolato, non debbono superare l'altezza la larghezza della strada aumentata della metà, né superare comunque i ml. 15 (quindici). Qualunque sia la larghezza della strada, sarà sempre consentita la costruzione di due piani fuori terra (compreso il piano terreno o rialzato) ed una altezza di ml. 8 (otto).

Nelle ricostruzioni il Sindaco, sentito il parere delle Commissioni di Edilizia e di Urbanistica potrà consentire altezze difformi da quanto prescritto dalle presenti norme non superiori però all'altezza del fabbricato preesistente e perché non venga in ogni modo superato il volume preesistente.

(b) " e non più di quattro piani fuori terra"

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SAROVA, il
IL SEGRETARIO GENERALE

Oben

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 C n. pagine 17

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni ed amplia-
menti, non sono ammessi, di norma, corpi di fabbrica in
terni rispetto a quelli perimetrali sulla strada; even-
tuali corpi di fabbrica sporgenti a pettine non potran-
no superare una profondità di m. 30 dal ciglio stradale.

Tali corpi di fabbrica potranno sorgere sui confi-
ni laterali; ove se ne distacchino, la distanza dal con-
fine dovrà essere non inferiore ad un terzo dell'altezza
za con un minimo di ml. 4 (quattro).

Potrà tuttavia essere consentita la costruzione nell'in-
terno dell'isolato di un eventuale salone su di un piano
per uso speciale; banche, cinematografi, ristoranti e si-
mili. In tale caso dette costruzioni interne dovranno pre-
sentare un distacco dalle finestre dei locali di abitazio-
ne non inferiore all'altezza delle dette costruzioni ed in
nessun caso minore di ml. 4 (quattro).

Quando la nuova costruzione venga a formare cortil-
chiuso ed in ogni caso quando la costruzione marginale dell'
l'isolato comprenda un cortile chiuso, la superficie mini-
ma di questo dovrà essere non inferiore ad un quarto della
somma delle superfici delle pareti che lo circondano.

La distanza minima tra i corpi di fabbrica opposti o
fra corpi sporgenti a pettine dovrà essere non inferiore
ad un terzo della somma delle altezze dei corpi di fabbri-
ca stessi e comunque mai inferiore ai ml. 8 (otto).


Nel caso che nel lotto posteriore prospettante non esista
fabbricato, il primo che costruisce dovrà tenere un distac-
co dal confine non inferiore ad un terzo dell'altezza del
proprio fabbricato, a meno che, mediante regolare conven-

Don

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PADOVA, il 19.....

IL SEGRETARIO GENERALE



.....
Visto: IL SINDACO
.....

zione registrata, il proprietario del lotto retrostante non consenta un minore distacco; anche in questo caso, però, dovrà sempre essere rispettata la distanza minima tra i corpi di fabbrica opposti.

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data antecedente al P.R.G. in difformità alle distanze dal confine comune, il costruendo fabbricato potrà rispettare solo la distanza dal confine.

~~Però restano tutte le vincoli di altezza, distanze e distanza dai confini, il volume di fabbricazione che si altererebbe se la spessore del corpo di fabbrica consentito su strada fosse di ml. 18 (dieciotto), per le vie disposte anche in modo diverso da quello indicato (costruzione marginale con pettine).~~

E' permessa la costruzione di chiostri secondo le norme regolamentari, nonché l'aerazione dei locali adibiti ai servizi igienici mediante ventilazione meccanica.

Art. 3.-

ZONA INTENSIVA B

Nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale ad edilizia intensiva B, l'edilizia dovrà avere carattere abitativo per ogni isolato. A tale fine, dovrà, di norma, essere predisposto, ai sensi del piano particolareggiato planivolumetrico, a cura dei proprietari riuniti in concorso per adeguati comparti (a norma dell'art. 23 della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942) un completo pro

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ADONA, R. ...
IL SEGRETARIO GENERALE

Viso: IL SINDACO

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronolo. in 1 C n. pagine 17

getto per ciascuna unità fabbricativa.

La fabbricazione dovrà essere di tipo aperto a corpi isolati sul filo strada (lunghezza massima dei fronti strada ml. ~~100 (cento)~~ ^{(c) 50 (cinquanta)}; l'altezza massima dei fabbricati non dovrà superare la larghezza della strada aumentata di ml. 4 (quattro) e comunque non dovrà mai essere superiore ai ml. 30 (trenta).

La distanza dai confini dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato diminuita di ml. 2 (due). Se sul lotto limitrofo esiste un edificio, ferma restando la norma precedente, dovrà anche essere rispettata la condizione che le distanze minime tra fabbricati e corpi di fabbrica non dovranno essere mai inferiori alla altezza del corpo di fabbrica più alto diminuita di ml. 4 (quattro).

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data antecedente al P.R.G. in difformità alle distanze dal confine comune, il costruendo fabbricato potrà rispettare solo la distanza dal confine.

La distanza tra i fronti minori, quando la loro profondità non superi i ml. 13 (tredici), non dovrà essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto; quando sul lotto limitrofo non esista fabbricato, il primo che costruisce dovrà distare dal confine laterale non meno di un quarto dell'altezza del proprio fabbricato, a meno che il Comune, in base al progetto dell'intera unità fabbricativa, imponga la costruzione a confine.

W

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MODENA, il 19.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: U. SINEBY



[Handwritten signature]

E' vietato formare cortili chiusi sopra il piano terreno nei singoli lotti. Sono tuttavia ammesse le chiostri ne secondo le norme generali.

Se tuttavia costruzioni marginali, per la presenza di costruzioni precedenti alla adozione del Piano Regolatore Generale, venissero a formare cortile chiuso nell'isolato, la superficie del cortile interno non dovrà essere minore di un quarto della somma delle superfici delle pareti che lo circondano, considerate tutte di altezza pari al lato più alto.

Gli spazi interni, interposti alle costruzioni, debbono essere sistemati a giardino, ma possono anche essere parzialmente o totalmente coperti da costruzioni della altezza di un piano ad uso commerciale, negozi, magazzini di vendita, banche, sale di spettacolo o simili.

Gli edifici di questa zona dovranno essere sempre provvisti di adeguate superfici, di facile accesso dalle strade, per parcheggi di autovetture, in ragione di mq. 10 (dieci metri quadrati) per ogni 1000 (mille) mc. di costruzione.-

Art.4.-

ZONA INTENSIVA C -

Nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale ad edilizia intensiva C, dovranno essere osservate le norme del precedente art.3 ad eccezione della altezza massima degli edifici, che non potrà superare ml. 20 (venti) (d), " e non più di 5 piani fuori terra".

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MODENA, 11/11/1954

IL SINDACO GENERALE



.....
VISTO IL SINDACO
.....
[Handwritten signature]

Art. 5.-

ZONA SEMINTENSIVA

Nelle zone destinate al tipo edilizio semintensivo isolato, le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Costruzione isolata a blocco; altezza massima m. 16,50 (sedici e cinquanta)^(e); lunghezza massima dei fronti m. 30 (trenta); minima m. 12 (dodici).

Potrà sorgere a filo strada; ove se ne distaccasse, tale distacco non potrà essere inferiore a m. 3 (tre), comunque, qualunque sia la larghezza della strada, il filo di fabbrica dovrà distare almeno m. 7 (sette) dall'asse stradale e comunque mai meno della metà dell'altezza dell'edificio.-

La distanza dai confini dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato diminuita di m. 1 (uno), con un minimo di m. 4 (quattro).

Se sul lotto limitrofo esiste un edificio, ferma restando la norma precedente, dovrà anche essere rispettata la condizione che le distanze minime tra fabbricati e corpi di fabbrica non dovranno essere mai inferiori alla semisomma delle loro altezze diminuita di m. 2 (due), con un minimo di m. 8 (otto).

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data antecedente al P.R.G. in difformità alle distanze dal confine comune, il costruendo fabbricato potrà rispettare solo la distanza dal confine. Se la costruzione limitrofa sorge a confine, di norma il nuovo fabbricato dovrà sorgere in aderenza.

(e) "e non più di quattro piani fuori terra"

LA COPIA CONFERMA ALL'ORIGINALE

MILANO, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

96

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 c | n. pagine 17

L'area libera dovrà essere sistemata a giardino.
Nelle nuove costruzioni lavanderia, autorimessa e simili accessori dovranno trovar posto nel corpo stesso della costruzione.

In sede di piano particolareggiato, potrà essere disposto, nei settori prevalentemente di nuova costruzione, l'utilizzazione del suolo con edilizia anche di vario tipo al fine di realizzare dei complessi edilizi di carattere vario e unitario.

A tale scopo dovrà essere predisposto a cura dei proprietari riuniti in consorzio, o, in mancanza, a cura del Sindaco (ai sensi degli art. 23 e 26 della Legge Urbanistica 1942 n. 1150) che ne ravvisi l'utilità, un completo piano di lottizzazione pianivolumetrico per ogni isolato e gruppo di isolati da approvarsi preventivamente (ovv. ciò nei figuri già nei piani particolareggiati).

L'edilizia in tal caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti.

- a) il volume di fabbricazione per ogni isolato e gruppo di isolati, non dovrà superare i 45 mila mc. per ha, (quarantacinquemila per ettaro) computando anche le superfici stradali fino all'asse e tutte le aree pubbliche (piazze, slarghi, ecc.) per una fascia adiacente della larghezza non superiore ai ml. 15).
- b) i corpi di fabbrica lineari non dovranno mai formare cortile chiuso e la loro lunghezza non dovrà superare ml. 48 (quarantotto); i fronti maggiori dovranno distare tra loro almeno una volta la loro altezza diminuita di ml. 2 (due) e le fronti di testata almeno una metà della loro altezza;


Handwritten mark

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PADOVA, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il ...



Handwritten signature and stamp

- c) corpi di fabbrica del tipo a blocco alto isolato (di altezza anche superiore a ml.16.50 (sedici e cinquanta) dovranno avere all'intorno uno spazio libero da costruzioni della larghezza non inferiore a una volta l'altezza dell'edificio meno m.2(due); comunque non dovranno superare i m.20 (venti).Le recinzioni saranno costituite da siepi e cancellate.

Art. 6.-

ZONA ESTENSIVA A

Nelle zone destinate a tipo estensivo isolato A (ville, casette) le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Costruzione isolata; numero massimo di piani tre, altezza complessiva massima m. 10,50 (dieci cinquanta); superficie minima coperta mq.90 (novanta), lunghezza massima dei fronti ml. 25 (venticinque) distanza minima dal ciglio stradale ml. 5(cinque); ove esista un allineamento di fabbricazione costituitosi in data anteriore al P.P.G. il Sindaco potrà, su parere conforme della Commissione urbanistica, autorizzare la costruzione secondo detto allineamento.

La distanza dai confini dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m. 3 (tre). Nel caso in cui l'edificio comprenda, anche in parte, locali per attività artigianali (di cui allo art.1) il minimo di distanza di cui sopra sarà di ml. 5 (cinque).

Se sul lotto limitrofo esiste un edificio, ferma restando la norma precedente, dovrà anche essere rispettata la

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MODOVA, il 19.....

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL SINDACO



Handwritten signature and initials over the stamp and text.

Handwritten mark or signature on the right margin.

condizione che le distanze minime tra fabbricati e corpi di fabbrica non dovranno essere mai inferiori alla semi-somma delle altezze dei fabbricati stessi.

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data anteriore al P.R.G. in difformità alle distanze dal confine comune, il costruendo fabbricato potrà rispettare solo la distanza dal confine; se la costruzione limitrofa sorge a confins, di norma, il nuovo fabbricato dovrà sorgere in aderenza.

Non sono ammessi i cortili chiusi e chiostrine.

E' consentita altresì la realizzazione di complessi di case a schiera di non più di due piani, purché progettati con criterio organico e unitario e con i vincoli seguenti:

- Complessi di almeno 5 (cinque) unità;
- Schiera di non più di m. 100 (cento) di lunghezza;
- Arretramento minimo dalla strada m. 5 (cinque)
- Superficie minima dei lotti mq. 250 (duecentocinquanta).

In sede di piano particolareggiato potrà essere disposta l'utilizzazione del suolo con edilizia anche di vario tipo al fine di realizzare complessi edilizi di carattere unitario ed organico.

A tale scopo dovrà essere predisposto ai sensi degli artt. 23 e 28. della Legge Urbanistica, un completo piano planivolumetrico, con i seguenti requisiti:

- a) - volume medio di fabbricazione non superiore a 20 mila mc. per ettaro computando anche le superfici stradali fino all'asse e tutte le aree pubbliche (piazze, slarghi ecc.) per una fascia adiacente della larghezza non superiore a ml. 15 (quindici);

PER COPIA-CONFERME ALL'ORIGINALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten mark]

b) - distanza tra gli edifici non inferiori alla semisomma delle loro altezze.
Sono ammesse solo le recinzioni costituite da siepi o cancellate.

Art. 7.-

ZONA ESTENSIVA "B"

Nelle zone destinate al tipo estensivo isolato B (ville) le costruzioni dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

altezza complessiva massima di m. 9,50 (nove e cinquanta);
superficie massima coperta non superiore ad un settimo della superficie del lotto;
distacchi minimi dalle strade e dai confini ml. 5 (cinque);
superficie minima del lotto mq. 800 (ottocento).

Gli eventuali accessori (rimesse, servizi ecc.) dovranno fare parte del corpo di fabbrica della villa.

E' consentito raggruppare non più di cinque unità complessive in cui gli elementi risultino unitamente composti ed architettonati; in questo caso il rapporto tra area coperta e scoperta potrà essere ridotto ad un sesto.

Sono ammesse solo le recinzioni costituite da siepi o cancellate.

Art. 8.- Stralciato in sede d'approvazione del P.R.G.
(vedi D.P.R. del 26/7/1957)

ZONA RURALE

Nelle zone rurali è consentita, di norma, la co -

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MADONA, il

IL CAPOREDATTORE GENERALE

Visto: H.



Handwritten signature and initials on the right side of the page.

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 C | n. pagine 17

struzione di edifici necessari e pertinenti alla condi-
zione dei fondi rustici e cioè: case rurali, stalle, fien-
nili, granai, silos, depositi ecc., purché il volume delle
costruzioni non superi i mc.2.500 per ettaro ~~=e=purché=
il=lotto=di=area=rurale=sa=es=si=chiede=di=estrarre=non=
sia=inferiore=a=mc=3.000==~~

Verrà costituito e trascritto vincolo di non costruzione
sull'area corrispondente al volume dell'edificio da co-
struirsi ~~=ferro=resta=lo=il=minimo=di=mc=3.000==~~

Le costruzioni non dovranno superare l'altezza di
due piani fuori terra e dovranno distare dal filo stra-
dale non meno di m. 8 (otto) nel caso di strade comun-
ali, né meno di m. 10 (dieci) da strade provinciali e a
distanza di prescrizione dalle strade nazionali, ove nel
piano non siano indicate distanze maggiori.

Art. 9.-

ZONA INDUSTRIALE

Nelle zone destinate a costruzioni industriali so-
no ammesse solo le costruzioni destinate ad uso indu-
striale o simili (opifici, laboratori, depositi, magazzi
nà ecc.) con assoluta esclusione di edifici ad uso di
abitazione di qualunque tipo eccetto quelli adibiti ad al-
loggio del dirigente, del custode, ad uffici direttivi e
simili, a mense, bar, nidi per infanzia, campi ricreativi.

Nella costruzione di opifici, di industrie ecc. do-
vrà essere ottemperato alle norme ed alle prescrizioni
sanitarie relative, sancite dai regolamenti di igiene e
sanità.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ADONA, II, 1954, S. MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL SEGRE...



Handwritten signature and initials.

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 C | n. pagine 17

In via transitoria, e comunque non oltre 10 anni dalla approvazione del P.R.G., alle industrie non nocive che si trovassero in zone di altra destinazione, potrà essere concesso l'ampliamento su l'area che, alla data di adozione del piano regolatore generale fosse già in possesso dalla industria, purché siano rispettate le distanze dai confini e dalle strade secondo i vincoli di zona.

Art. 10.-

ZONA A MAGAZZINI

Nelle zone destinate a depositi commerciali sono ammesse solo costruzioni destinate a magazzini, depositi, rimesse, uffici commerciali, laboratori e simili oltre a piccole industrie.

Sono esclusi altresì gli edifici ad uso abitazione eccetto quelli adibiti ad alloggio di custodi e di vigilanti, uffici e simili.

Art. 11.-

Le aree vincolate a parco comportano l'obbligo di conservazione dei giardini, parchi, alberi e spazi liberi che vi fossero compresi, con possibilità, tuttavia, limitatamente alla zona intensiva A di costruire in dette aree edifici sul margine stradale che non occupino una superficie superiore ad 1/5 della intera area gravata dal vincolo, fatta eccezione per i giardini e parchi tutelati dalla Sovrintendenza ai Monumenti.-(f)

(f) "tale possibilità non si può far valere nei confronti dei giardini che saranno indicati dalla Sovrintendenza ai Monumenti".

... CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visio: IL SIG. ...



Handwritten signature and date

(Obv)

P. R. G. - NORME DI ATTUAZIONE
cronologia 1 c | s. pagine 17

Potranno inoltre essere autorizzate, entro le predette aree vincolate, sentito il parere della Commissione Urbanistica, costruzioni di modeste proporzioni al servizio degli edifici ivi situati (autorimesse e simili).

Art. 12.-

Le zone vincolate disposte dal piano a protezione marginale delle grandi strade di traffico, comportano l'obbligo dell'arretramento delle nuove costruzioni oltre il limite del vincolo, e il divieto di creare accessi alle case dalle strade attraverso le dette zone vincolate.

Solo le zone rurali potranno avervi accesso, ferme restando le limitazioni alle norme regolamentari, sancite dall'ANAS.

~~Art. 13.-~~

~~Il Comune può, in casi straordinari di edifici di interesse storico-artistico, permettere l'erezione di costruzioni di modesta altezza e volume, purché non pregiudichino l'aspetto storico-artistico e non siano stabilite da presente regolamento. Il limite di altezza e numero di piani.~~

~~La deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere esposta pubblicamente per 90 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione e dovrà essere portata in seconda lettura allo stesso Consiglio Comunale il quale la discuterà assieme alle eventuali osservazioni.~~

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


BOVA, 8

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: Il S. G.



Handwritten signature and initials.



REGIONE DEL VENETO - Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia

1) copia conforme di elaborato in atti della Regione,
come trasmesso dal Ministero LL.PP. in data 3.5.1972
con nota n° 2225 Div. 23.

Consta di n° 16 fogli.

Venezia, 3 marzo 1980

IL DIRIGENTE COORDINATORE
del Dipartimento per l'Urbanistica
e l'Ecologia

(Caffari Placidi)

